

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

PRESIDENZA

AUTORITÀ DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELLA SICILIA

SERVIZIO 4 – PARERI E AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

DEMANIO IDRICO FLUVIALE E POLIZIA IDRAULICA

(PALERMO - TRAPANI)

Imposta di bollo di € 16,00 assolta
mediante apposizione di marca con
identificativo n. 01240453272389
emessa in data 13/05/2026, giusta
dichiarazione assunta a prot. AdB n.
14396 del 14/05/2026.

Prot. n. 15152 del 21/05/2026

OGGETTO: Ditta: CHINNICI SERGIO – Richiesta di Autorizzazione Idraulica Unica (D.S.G. n. 187/2022) integrata con richiesta di concessione demaniale – Accertamento di conformità ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. n. 380/2001, recepito dall'art. 14 della L.R. n. 16/2016, per il mantenimento di opere finalizzate alla sistemazione e protezione del suolo realizzate in un lotto di terreno sito nel territorio comunale di Bolognetta (PA) e distinto in catasto al Foglio 9 Particelle 570, 571.

RICHIEDENTE: *Chinnici Sergio*, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
AIU (AUTORIZZAZIONE IDRAULICA UNICA) – ex R.D. n. 523/1904, Norme di Attuazione del PAI approvate con D.P.Reg. Siciliana 06/05/2021, n.9.

Al Sig. SERGIO CHINNICI
c/o D^{ssa} Geol. Palma Pratini
pec: pratinipalma@pec.it

e p.c. Al COMUNE DI BOLOGNETTA
Ufficio Tecnico
Settore Gestione del Territorio ed Edilizia Privata
pec: protocollo@pec.comune.bolognetta.pa.it

Al Sig. SEGRETARIO GENERALE *ad interim*
SEDE

Al RESPONSABILE UNICO
per la pubblicazione nel sito dell'Autorità di Bacino
SEDE

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 4
DELL'AUTORITÀ DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELLA SICILIA

- VISTO il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523 “*Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie*” ed in particolare il Capo IV “*Degli argini ed altre opere che riguardano il regime delle acque pubbliche*” ed il Capo VII “*Polizia delle acque pubbliche*”;
- VISTA la Legge 5 gennaio 1994, n. 37 “*Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche*”;
- VISTA la Legge Regionale 8 maggio 2018, n. 8 “*Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2018. Legge di stabilità regionale*” ed in particolare l'art. 3 con il quale è stata istituita l'Autorità di Bacino del distretto idrografico della Sicilia, quale dipartimento della Presidenza della Regione avente le competenze di cui ai commi 4 e 5;
- VISTO il “*Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni del distretto idrografico della Sicilia*”, predisposto ai sensi della Direttiva 2007/60/CE ed approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 marzo 2019, n. 49;
- VISTO il capitolo 5 – Ponti delle “*Norme Tecniche per le Costruzioni*”, il cui aggiornamento è stato approvato con Decreto 17 gennaio 2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che disciplina i criteri generali e le indicazioni tecniche per la progettazione e l'esecuzione dei ponti stradali e ferroviari;
- VISTO il capitolo 5 – Ponti della Circolare 21 gennaio 2019, n. 7 C.S.I.L.L.P.P. relativa alle *istruzioni per l'applicazione dell'aggiornamento delle “Norme Tecniche per le Costruzioni”* di cui al D.M. 17/01/2018;
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 18 dicembre 2020, n. 37 inerente al “*Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 2, commi 3 e 4, della legge regionale 21 maggio 2019, n. 7, per l'individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza dell'Autorità di bacino del distretto idrografico della Sicilia*”
- VISTE le Norme di Attuazione del “*Piano stralcio di bacino per l'Assetto Idrogeologico*” della Regione Siciliana, approvate con Decreto del Presidente della Regione 6 maggio 2021, n. 9;
- VISTE le “*Linee guida per l'espletamento dell'attività di Polizia Idraulica*” predisposte da questo Ufficio, apprezzate dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 446 del 22/10/2020 ed adottate dalla Conferenza Istituzionale Permanente di questa Autorità di Bacino con deliberazione n. 18 del 02/12/2020;
- VISTO il Decreto del Segretario Generale di questa Autorità di Bacino 29 marzo 2022, n. 71 con il quale sono state approvate le “*Direttive tecniche per la verifica di compatibilità idraulica di ponti e attraversamenti*” redatte ai sensi dell'art. 7 delle Norme di attuazione del vigente Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni del distretto idrografico della Sicilia;
- VISTO il Decreto del Segretario Generale di questa Autorità di Bacino 29 marzo 2022, n. 72 con il quale sono state approvate le “*Direttive tecniche per la verifica di compatibilità idraulica di tombinature e coperture dei corsi d'acqua*” redatte ai sensi dell'art. 8 delle Norme di attuazione del vigente Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni del distretto idrografico della Sicilia;
- VISTO il Decreto del Segretario Generale di questa Autorità di Bacino 9 maggio 2022, n. 119 con il quale sono state approvate le “*Direttive tecniche per la determinazione dell'ampiezza dell'alveo nel caso di sponde incerte (art. 94 del R.D. 523/1904) e per la determinazione della fascia di pertinenza fluviale da sottoporre alle limitazioni d'uso di cui all'art. 96, lettera f) del R.D. 523/1904*”;
- VISTO il Decreto del Segretario Generale di questa Autorità di Bacino 23 giugno 2022, n. 187 con il quale è stato approvato il documento che disciplina il provvedimento di AIU (*Autorizzazione Idraulica Unica*), come modificato e integrato con D.S.G. n. 156 del 12/02/2025;
- VISTO il “*Verbale di Intese sulle modalità di trasferimento delle attività gestorie del Demanio Idrico alla Regione Siciliana*”, sottoscritto in data 20/07/2022 dal Segretario Generale di questa Autorità di Bacino e dal Direttore Regionale Sicilia dell'Agenzia del Demanio, il quale all'art. 2 prevede che «[a] partire dal 1 gennaio 2023 l'Autorità subentrerà nella gestione amministrativa del demanio idrico ricadente nel territorio della Regione Sicilia, compreso il rilascio/rinnovo di concessioni, introitando i relativi canoni»;
- VISTO il Decreto del Segretario Generale di questa Autorità di Bacino 30 marzo 2023, n. 206 di approvazione dell’*“Accordo interdipartimentale”* sottoscritto in data 30/03/2023 tra l'Autorità di Bacino ed il Dipartimento Regionale Tecnico, il quale disciplina le azioni interdipartimentali finalizzate a garantire, senza soluzione di continuità, le attività relative all'istruttoria ed al rilascio dei provvedimenti concessori di

attraversamento ed occupazione del demanio idrico fluviale regionale e statale;

VISTO il Decreto del Segretario Generale di questa Autorità di Bacino 13 luglio 2023, n. 515 con il quale è stato conferito al Dott. Antonio Viavattene l'incarico di Dirigente del Servizio 4;

VISTO il Decreto del Segretario Generale di questa Autorità di Bacino 26 novembre 2024, n. 1177 con il quale è stato approvato il documento *“Attività di trasformazione del territorio consentite in assenza di verifica di compatibilità geomorfologica o idraulica ai sensi delle Norme di attuazione del PAI (art. 17, D.P.Reg. 6 Maggio 2021, n. 9) – DIRETTIVA APPLICATIVA”*;

CONSIDERATO che con PEC del 09/08/2024, acquisita al prot. AdB n. 20744 del 12/08/2024, il sig. *Chinnici Sergio* in oggetto generalizzato (nel seguito “Richiedente”) ha formulato istanza, secondo le modalità di cui al sopra richiamato D.S.G. n. 187/2022, per il rilascio del provvedimento di AIU in merito al mantenimento delle opere di cui in oggetto;

CONSIDERATO che dai contenuti della documentazione tecnica allegata all'istanza si riscontra che le opere in argomento sono state realizzate all'interno di un lotto di terreno sito nel territorio comunale di Bolognetta (PA) e distinto in catasto al Foglio 9, Particelle 570 e 571, in prossimità del punto avente le seguenti coordinate geografiche di riferimento (WGS 84):

Lat.	Long.
37,97785°	13,47510°

Le opere comprendono:

- A. muro a gravità con piattaforma di dimensioni pari a metri 6,30x1,85 (lunghezza x larghezza) ed altezza media pari a 1,70 m, realizzato con blocchi di tufo e pietre, ancorato al terreno mediante base in pietrame e piccolo massetto, *“[...] costruito su un ruscello a carattere torrentizio [...]”* tributario in sinistra idraulica del Vallone Lupo, nel quale sono inseriti n. 1 tubo in calcestruzzo vibro-compresso ϕ 1100 e n. 2 tubi in materiale plastico ϕ 300, necessari a garantire la continuità idraulica del corso d'acqua;
- B. blocco di cemento di dimensioni pari a metri 2,10x1,30 (lunghezza x larghezza) ed altezza media pari a 40 cm, unito a sinistra al muro A;
- C. blocco di cemento di dimensioni pari a metri 1,35x1,20 (lunghezza x larghezza) ed altezza media pari a 30 cm, unito a destra al muro A;
- D. piattaforma in cemento di dimensioni pari a metri 9,30x1,20 (lunghezza x larghezza) ed altezza media pari a 30 cm, che si diparte con n. 4 gradini dal blocco C;
- E. muro a gravità con piattaforma di dimensioni pari a metri 7,00x0,80 (lunghezza x larghezza) ed altezza media pari a 1,20 m, realizzato con blocchi di tufo e pietre, ancorato al terreno mediante base in pietrame e piccolo massetto, il quale si diparte dalla piattaforma D e attraversa lo stesso impluvio interferente con il muro A; all'interno del muro è inserito n. 1 tubo in calcestruzzo vibro-compresso ϕ 1100 necessario a garantire la continuità idraulica del corso d'acqua;
- F. piattaforma in cemento di dimensioni pari a metri 18,00x1,50 (lunghezza x larghezza) ed altezza media pari a 50 cm, realizzata in continuità con il muro E;
- G. piattaforma in cemento di dimensioni pari a metri 10,00x1,50 (lunghezza x larghezza) ed altezza media pari a 50 cm, realizzata in angolo con il muro E e la piattaforma F;
- H. muro a gravità di dimensioni pari a metri 5,80x0,25 (lunghezza x larghezza) ed altezza media pari a 1,20 m, il quale si diparte dal muro A, in direzione quasi parallela alla piattaforma D;

CONSIDERATO pertanto che i manufatti dei quali si chiede il mantenimento hanno un'interferenza diretta (attraversamenti) con corsi d'acqua pubblica e relative fasce di pertinenza fluviale e, quindi, necessitano di autorizzazione ai sensi degli articoli 93 e seguenti del sopra richiamato R.D. n. 523/1904;

CONSIDERATO che gli interventi previsti in progetto non interferiscono con l'alveo di corsi d'acqua di proprietà demaniale;

CONSIDERATO che dall'esame della documentazione tecnica allegata all'istanza si riscontra che le interferenze dirette (attraversamenti) con il reticolo idrografico superficiale rientrano all'interno della seguente categoria:

✓ *attraversamenti idraulici mediante tubazioni;*

CONSIDERATO che l'area all'interno della quale sono state realizzate le opere in argomento è compresa nella sezione n. 608020 della Carta Tecnica Regionale (CTR) e ricade nel *bacino idrografico del Fiume Milicia (035)*;

CONSIDERATO che i manufatti realizzati non interferiscono con aree perimetrate nel vigente *PAI (Piano stralcio di bacino per l'Assetto Idrogeologico)* del bacino idrografico 035 con livelli di pericolosità geomorfologica e/o idraulica P3 (*elevata*) e P4 (*molto elevata*) ovvero classificate come “*siti di attenzione*”, per le quali ai sensi dell'art. 17, comma 3 delle sopra richiamate Norme di Attuazione, il parere di compatibilità è rilasciato da questa Autorità competente;

CONSIDERATO che dall'esame della documentazione allegata all'istanza si prende atto che:

- le opere delle quali si chiede il mantenimento sono state realizzate senza il rilascio di alcun titolo autorizzativo di legge e che il Richiedente è stato oggetto dell'ingiunzione n. 1 del 15/03/2019 – Comune di Bolognetta inerente alla “Demolizione delle opere abusive realizzate in assenza di permesso di costruire e ripristino dello stato dei luoghi”;
- le opere delle quali si chiede il mantenimento sono state realizzate dal Richiedente in *maniera urgente a causa del perdurare di dissesti e fenomeni erosivi entro il terreno di sua proprietà e consistono in interventi a basso impatto paesaggistico ed ambientale volti al risanamento idrogeologico ed alla gestione del rischio geomorfologico ed idraulico*;
- il Richiedente ha formulato istanza prot. n. 5558/Comune di Bolognetta del 20/06/2019 con la quale ha chiesto il rilascio del permesso di costruire in sanatoria ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. n. 380/2001, recepito dall'art. 14 della L.R. n. 16/2016, relativamente alle opere in oggetto;
- l'Ufficio Tecnico del Comune di Bolognetta con nota prot. n. 4674 del 30/04/2024 ha espresso *parere favorevole per il mantenimento di opere edili finalizzate alla sistemazione e protezione del suolo, a condizione che la ditta produca pronuncia dell'autorità di bacino del Distretto Idrografico della Sicilia in merito alla eventuale espressione di compatibilità idraulica ove richiesto*;

CONSIDERATO che nel corso della verifica documentale è stata riscontrata la mancanza di parte degli elementi tecnici, previsti dal D.S.G. n. 187/2022 e ss.mm.ii., che occorre obbligatoriamente produrre per l'avvio dell'istruttoria di merito finalizzata al rilascio dell'AIU;

CONSIDERATO che con nota prot. AdB n. 23993 del 25/09/2024 lo scrivente Ufficio, al fine di avviare il procedimento amministrativo di merito finalizzato al rilascio dell'AIU ha invitato il Richiedente a integrare l'istanza con la seguente documentazione:

- asseverazione dell'epoca di realizzazione *sine titolo* degli scavi e delle opere delle quali si chiede il mantenimento, interferenti con il reticolo idrografico superficiale e relative fasce di pertinenza fluviale;
- studio di compatibilità geomorfologica, da eseguirsi nelle condizioni *ante e post operam*, finalizzato a dimostrare la necessità di realizzazione delle opere in argomento;
- verifica idraulica delle tubazioni messe in opera a garanzia della continuità idraulica dell'impluvio interferito, da eseguirsi in conformità alle prescrizioni di cui alla vigente normativa tecnica di settore (NTC 2018, Circolare C.S.LL.PP. n. 7/2019), nonché tenendo conto delle direttive tecniche per la verifica di compatibilità idraulica di tombinature e coperture dei corsi d'acqua approvate con il sopra richiamato D.S.G. n. 72/2022;

CONSIDERATO che con PEC del 24/04/2025 (prot. AdB n. 12340 del 28/04/2025) il Richiedente, per il tramite dell'Ing. Fabio Sidoti, tecnico incaricato, ha chiesto la disponibilità ad eseguire un sopralluogo congiunto al fine di *definire con maggiore precisione il perimetro e l'entità delle opere oggetto di mantenimento* e che questo Ufficio con nota prot. n. 27955 del 20/10/2025 ha rappresentato che l'eventuale sopralluogo si sarebbe potuto effettuare solamente al ricevimento della documentazione integrativa di cui alla suddetta nota prot. AdB n. 23993/2024, invitando il Richiedente al riscontro della stessa entro il termine di giorni 30 (trenta);

CONSIDERATA la documentazione acquisita al prot. AdB n. 28689 del 27/10/2025 con la quale, a parziale riscontro della richiesta di integrazioni, si è preso atto che le opere strutturali abusive sono state realizzate tra il 2018 ed il 2019;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 29753 del 05/11/2025 questo Ufficio, a riscontro della documentazione acquisita con prot. AdB n. 28689/2025, ha ribadito la necessità di acquisire la rimanente documentazione tecnica integrativa richiesta con nota prot. n. 23994/2024 e reiterata con nota prot. n. 27955/2025, invitando il Richiedente alla trasmissione della stessa entro il termine di giorni 20 (venti);

CONSIDERATO che con PEC del 27/11/2025 (acquisita in pari data al prot. AdB n. 32148) il Richiedente, per il tramite della D^{ssa} Geol. Palma Pratini, nuovo tecnico incaricato dal Sig. Chinnici di occuparsi della problematica in oggetto, tenuto conto che le verifiche di compatibilità richieste da questo Ufficio

necessitano di sopralluoghi e rilievi in sito, ha chiesto una proroga di giorni 40 (quaranta) per la produzione dei risultati completi e la consegna dello studio finale;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 32751 del 03/12/2025 questo Ufficio, preso atto delle motivazioni esposte, ha concesso una proroga di giorni 40 (quaranta), rispetto al termine fissato con la suddetta nota prot. AdB n. 29753/2025, per la trasmissione della documentazione tecnica necessaria alla valutazione della compatibilità geomorfologica e idraulica delle opere abusive delle quali si chiede il mantenimento;

CONSIDERATO che alla scadenza del termine ultimo fissato non risultava pervenuto alcun riscontro relativo alla documentazione tecnica integrativa necessaria alla definizione del procedimento amministrativo e pertanto questo Ufficio, con nota prot. n. 9930 del 01/04/2026 ha archiviato il procedimento con diniego legittimato e motivato dalla carenza documentale ai sensi dell'art. 2, comma 1 della Legge Regionale 21 maggio 2019, n. 7 e ss.mm.ii., comunicando al Richiedente che il mantenimento delle opere in argomento è da considerarsi, per gli aspetti di competenza di questa Autorità di Bacino, non autorizzato;

CONSIDERATO che con PEC del 07/05/2026 (prot. AdB n. 13758 del 08/05/2026) il tecnico incaricato D.ssa Geol. Palma Pratini ha comunicato che *a causa di sopravvenute difficoltà personali ed organizzative che hanno interessato il richiedente, non è stato possibile procedere nei tempi inizialmente previsti al completamento delle verifiche richieste* e, al contempo, ha trasmesso, al fine della definizione dell'istruttoria e del procedimento amministrativo di competenza di questa Autorità, il seguente elaborato progettuale integrativo:

- “Studio di compatibilità geomorfologica e idrologico-idraulica (rev. 07/05/2026)”;

CONSIDERATO che nel tempo intercorso tra l'archiviazione del procedimento, comunicato dallo scrivente Ufficio con nota prot. n. 9930 del 01/04/2026, e la trasmissione dell'elaborato di cui al punto precedente non sono intervenute modifiche all'interno del quadro normativo di riferimento né negli aspetti legati al regime vincolistico e, pertanto, è possibile procedere alla riapertura del procedimento amministrativo di merito;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 14131 del 12/05/2026 lo scrivente Ufficio, a seguito di esame della documentazione integrativa trasmessa, ha invitato il Richiedente a produrre un *aggiornamento dello studio idraulico finalizzato alla determinazione della dimensione della tubazione inserita nel muro* E *necessaria a garantire il rispetto del franco idraulico minimo (pari a 50 cm) prescritto dalla vigente normativa tecnica di settore*, oltre che la seguente documentazione amministrativa, prevista dal sopra richiamato D.S.G. n. 187/2022 e ss.mm.ii., che occorre obbligatoriamente produrre per la definizione dell'istruttoria di merito finalizzata al rilascio dell'AIU:

- n. 1 marca da bollo di importo pari a € 16,00 per il rilascio del provvedimento di competenza;
- documentazione di cui ai commi 1 e 2, art. 36 della Legge Regionale 22 febbraio 2019, n. 1 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che con PEC del 13/05/2026 (prot. AdB n. 14396 del 14/05/2026) il Richiedente ha provveduto a integrare l'istanza trasmettendo la documentazione richiesta;

CONSIDERATO che dai risultati dello studio idrologico e delle simulazioni idrauliche monodimensionali eseguite in regime di moto permanente riportate negli elaborati progettuali integrativi si riscontra che:

- lo studio idrologico è stato eseguito:
 - elaborando, tramite strumenti GIS, il DTM (*Digital Terrain Model*) con maglia 2x2 metri disponibile nel geoportale della Regione Siciliana, al fine di restituire le informazioni idrografiche del bacino imbrifero sotteso alla sezione posta subito a valle delle opere realizzate;
 - stimando le curve di probabilità pluviometrica per i tempi di ritorno pari a 50, 100, 200 e 300 anni mediante l'impiego del modello probabilistico su base regionale *TCEV (Two Component Extreme Value distribution)* definito dalla procedura “VAPI Sicilia”;
 - definendo, per ciascun tempo di ritorno T, gli ietogrammi di pioggia h a partire dall'altezza di pioggia critica di durata pari al tempo di corrivazione t_c del bacino;
 - stimando, per ciascun tempo di ritorno T, gli ietogrammi di pioggia netta h' e gli idrogrammi di piena mediante l'utilizzo del modello di trasformazione afflussi-deflussi “SCS-Curve Number (CN)”;
 - calcolando le portate di massima piena Q correlate agli eventi meteorici caratterizzati dai tempi di ritorno considerati mediante l'impiego del “metodo razionale”, il quale si adatta a bacini idrografici di limitata estensione (fino a circa 20 Km²).

I risultati ottenuti possono essere così sintetizzati:

		T [anni]	50	100	200	300
A [Km ²]	0,091	h' [mm]	24,3	30,1	36,1	39,7
t _c [ore]	0,57	Q _T [m ³ /s]	1,08	1,34	1,61	1,77
CN [-]	82					

- relativamente allo studio idraulico si riscontra quanto segue:
 - lo studio è stato eseguito omettendo, a vantaggio di sicurezza, i n. 2 tubi ϕ 300 presenti all'interno del muro A;
 - al fine di superare la criticità rappresentata dal valore del franco $f=39$ cm ($< f_{\min}=50$ cm) con il quale transita la Q_{T200} all'interno della tubazione ϕ 1100 inserita nel muro E, l'analisi idrodinamica è stata eseguita prevedendo l'inserimento di n. 2 tubazioni ausiliarie ϕ 300 in affiancamento alla tubazione esistente, posizionandole in maniera tale da massimizzare la superficie utile di deflusso anche in presenza di tiranti idrici relativamente contenuti;
 - dall'analisi dei risultati della simulazione aggiornata si rileva che l'inserimento delle due condotte ausiliarie contribuisce a migliorare significativamente le condizioni di deflusso, all'interno della tubazione ϕ 1100 inserita nel muro E, delle portate di piena per tutti i tempi di ritorno considerati, determinando un abbassamento dei tiranti idrici a monte dell'attraversamento;
 - per entrambe le tubazioni ϕ 1100 (interne ai muri A ed E) si riscontra il rispetto delle prescrizioni previste dalla vigente normativa tecnica di settore, in quanto si evidenzia:
 - il transito di una portata complessiva non superiore a 50 m³/s;
 - il transito a superficie libera della portata Q_{T200} con un tirante idrico non superiore ai 2/3 dell'altezza interna utile della sezione trasversale, garantendo comunque il rispetto del franco idraulico minimo (50 cm);
 - l'andamento dei profili di deflusso ricostruiti, per ciascun tempo di ritorno considerato, a seguito dell'applicazione del modello idraulico di propagazione dell'onda di piena nelle condizioni *ante* e *post* intervento, mostra che il massimo rigurgito stimato immediatamente a monte di ciascun attraversamento in occasione del transito della portata di progetto (portata duecentennale) risulta contenuto, con sufficiente franco di sicurezza, all'interno dell'alveo (assenza di fenomeni di esondazione); inoltre, l'aumento della velocità di deflusso indotto da ciascuna tubazione ϕ 1100 in corrispondenza della sezione di uscita tende rapidamente a normalizzarsi, evolvendo verso il valore *ante operam*. Pertanto, l'inserimento dei nuovi manufatti non ha generato, quantomeno localmente, effetti negativi sull'assetto idraulico del territorio circostante;
 - ciascuna tubazione ϕ 1100 è in grado di assicurare il transito a superficie libera della portata di massima piena correlata al tempo di ritorno $T=300$ anni, garantendo nel tratto d'alveo a monte il franco necessario ad escludere fenomeni di esondazione (assenza di rischio idraulico residuo);

CONSIDERATO che dai contenuti dello studio di compatibilità geomorfologica si riscontra che:

- le opere realizzate all'interno del fondo agricolo di proprietà del Richiedente si inseriscono in un *contesto geomorfologico caratterizzato da pendii argillosi debolmente acclivi, soggetti a processi di modellamento fluvio-denudazionale e a fenomeni di deformazione superficiale lenta, tipici dei terreni eluvio-colluviali impostati su substrato argilloso*;
- l'elemento morfologico dominante è rappresentato dall'impluvio a carattere torrentizio che attraversa il fondo, il quale è sede di deflussi idrici stagionali che in occasione di eventi meteorici particolarmente intensi sono *responsabili di fenomeni di erosione concentrata, nonché di locali condizioni di instabilità per scalzamento al piede del versante*;
- nella configurazione *ante operam*, l'assenza delle opere in argomento determinava *condizioni sfavorevoli allo scalzamento al piede del versante lungo l'asta torrentizia, con possibile attivazione o riattivazione per richiamo da valle di fenomeni di deformazione superficiale lenta della coltre eluvio-colluviale*;
- i manufatti realizzati, contribuendo alla regimentazione dei deflussi superficiali attraverso la canalizzazione ed il convogliamento delle acque lungo l'impluvio, hanno determinato la *riduzione dei fenomeni di erosione spondale e la mitigazione dei processi di instabilità superficiale, contrastando gli effetti delle deformazioni plastiche lente della coltre eluvio-colluviale che possono incrementarsi per richiamo da valle*: infatti, la strutturazione dell'alveo dell'impluvio tramite i due sbarramenti (muri A ed E) e la laminazione confinata (piattaforme D e G) impedisce l'erosione al piede del pendio in quanto, evitando lo scalzamento del fondo alveo in occasione delle piene eccezionali, garantisce *il mantenimento delle forze resistenti alla base del versante, contrastando i cinematismi di scivolamento verso valle*;

- dal punto di vista morfologico, le opere in argomento non determinano alterazioni significative dell'assetto plano-altimetrico del versante in quanto, sviluppandosi prevalentemente lungo il fondo valle, seguendo l'andamento naturale dell'impluvio, non introducono rilevanti modifiche delle pendenze o dei sovraccarichi tali da compromettere l'equilibrio del pendio;

CONSIDERATO che le opere idrauliche di attraversamento sono state realizzate in maniera idraulicamente compatibile, in conformità alle prescrizioni contenute nella vigente normativa tecnica di settore, e in maniera coerente con l'attuale assetto idraulico del corso d'acqua interferito, fatta eccezione per il manufatto idraulico ϕ 1100 inserito all'interno del muro E;

CONSIDERATO che i manufatti oggetto del presente provvedimento possono essere considerati compatibili sotto il profilo geomorfologico, in quanto contribuiscono ad attenuare i processi morfodinamici attivi nella condizione *ante operam*, senza tuttavia interferire negativamente con l'assetto morfologico del versante, né alterare in modo significativo i naturali equilibri tra erosione e deposito

al Sig. CHINNICI SERGIO

RILASCIA

- **Parere idraulico favorevole** ai sensi degli articoli 93 e seguenti del “*Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie*” di cui al Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523 e delle vigenti Norme di Attuazione del PAI della Regione Siciliana approvate con Decreto del Presidente della Regione Siciliana 6 maggio 2021, n. 9, sul mantenimento delle opere in premessa descritte.

Il presente provvedimento è rilasciato con le prescrizioni di seguito riportate:

1. il Parere si intende espresso esclusivamente sulla tipologia e sull'ubicazione delle attività e/o opere di cui si chiede il mantenimento, secondo la documentazione tecnica allegata all'istanza acquisita al prot. AdB n. 20744 del 12/08/2024 e successive integrazioni prot. AdB n. 13758 del 08/05/2026 e prot. AdB n. 14396 del 14/05/2026, a condizione che l'attraversamento idraulico realizzato in corrispondenza del muro E mediante la posa di n. 1 tubazione in cls vibro-compresso ϕ 1100 sia integrato con n. 2 tubazioni di diametro interno non inferiore a 30 cm, della cui posa in opera dovrà essere data apposita comunicazione a questa Autorità di Bacino, corredata da una planimetria con la georeferenziazione delle opere realizzate e dalla documentazione fotografica idonea a far comprendere il risultato dell'attività posta in essere;
2. eventuali modifiche alle opere oggetto del presente parere, che si rivelassero sostanziali in relazione agli aspetti di competenza di questa Autorità di Bacino (ad esempio, eventuali ulteriori interferenze con il reticolo idrografico superficiale e/o con aree perimetrate dal PAI, modifica delle modalità di risoluzione delle interferenze rispetto a quelle autorizzate), dovranno essere sottoposte alla valutazione dello scrivente Ufficio per il rilascio del relativo provvedimento di merito;
3. al fine di garantire nel tempo il buon regime delle acque nei tratti interferiti, alla luce anche dei contenuti della Circolare del Segretario Generale dell'Autorità di Bacino n. 5750/2019 inerente alle “*Attività di Prevenzione e Gestione del Rischio Idraulico – Obbligo dei soggetti proprietari e/o gestori di attraversamenti e manufatti sul demanio idrico fluviale*”, è necessario programmare ed attuare con cadenze adeguate e con oneri a carico del soggetto autorizzato le attività di manutenzione dell'alveo del corso d'acqua in corrispondenza dei manufatti idraulici di attraversamento oggetto del presente parere, oltre che nell'intero tratto d'alveo di pertinenza del lotto di proprietà del soggetto Richiedente, in modo da eliminare eventuali detriti che nel tempo potrebbero accumularsi e ridurre così la sezione idraulica di deflusso;
4. questa Autorità si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate a cura e spese del soggetto autorizzato o anche di procedere alla revoca del presente provvedimento nel caso in cui occorresse intervenire nei corsi d'acqua e relative pertinenze fluviali in corrispondenza delle opere oggetto del presente parere per eseguire eventuali lavori di allargamento o rettifica delle sezioni idrauliche che si rendessero necessari e/o urgenti al fine di garantire il regolare deflusso delle piene ordinarie e mitigare gli effetti nel caso di piene straordinarie;
5. venga sollevata in maniera assoluta l'Amministrazione Regionale da qualsiasi molestia, azione e/o danno che ad essa potessero derivare da parte di terzi in conseguenza del provvedimento in argomento.

Sono fatti salvi tutti gli altri pareri, visti, *nulla osta* o atti di assenso comunque denominati, eventualmente necessari per la realizzazione delle opere in argomento e da rilasciarsi da parte di altre Amministrazioni, nel rispetto delle normative vigenti.

Il presente provvedimento sarà pubblicato per esteso nel sito istituzionale di questa Autorità di Bacino, nella

pagina “Aree tematiche” → “Siti tematici” → “Demanio Idrico Fluviale e Polizia Idraulica” → “Elenco Autorizzazione Idraulica Unica”.

Avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso al TAR entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione all'interno del sito istituzionale di questa Autorità ovvero al Presidente della Regione entro 120 (centoventi) giorni dalla suddetta data.

Per gli aspetti strettamente legati al Testo Unico di cui al Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523 può altresì essere proposto ricorso giurisdizionale entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data del presente provvedimento al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, ai sensi del combinato disposto del Titolo IV (artt. 138-210) del Testo Unico di cui al Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e del Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104 e ss.mm.ii.

Il Responsabile del Procedimento



Il Dirigente del Servizio



ORIGINALI AGLI ATTI D'UFFICIO